

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 6 marzo 2008 e ha assunto la seguente decisione:

“”

(135) - RECLAMO DELLA SOCIETA FUTSAL GIUGLIANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA REDAS NAPOLI-FUTSAL GIUGLIANO DEL 6.10.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 50 del 20.12.2007 – Campionato Calcio a Cinque Serie C).

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Campania accoglieva il reclamo proposto dalla Società Redas Napoli BS avverso l'esito della gara Redas Napoli-Futsal Giugliano del 6.10.2007, valevole per il Campionato di Calcio a Cinque Serie C, per posizione irregolare del calciatore Antonio Ranucci nelle fila della Società Futsal Giugliano.

Avverso tale provvedimento preannunciava reclamo la Società Futsal Giugliano Calcio a Cinque richiedendo copia degli atti (27.12.2007), cui non faceva seguire i motivi del reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi (3.1.2008),

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 33 commi 8, e 12 CGS e dispone l'addebito della tassa non versata.

(167) - RECLAMO DELLA SOCIETA ASD GROTTA SOCCER AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA MONTE TABURNO-GROTTA SOCCER DEL 18.11.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 61 del 24.1.2008 – Campionato 1^ Categoria).

La Società Grotta Soccer impugna la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Campania, pubblicata sul C.U. n. 61 del 24 gennaio 2008, che ha respinto il reclamo della stessa società avverso la regolarità della gara del campionato di prima categoria Campoli Monte Taburno – Grotta Soccer del 18 novembre 2007.

Deduce la ricorrente che a tale gara avevano partecipato quattro calciatori della società antagonista in posizione irregolare, in quanto essi, ancorché liberi dal vincolo, erano stati tesserati con l'uso di liste di trasferimento.

Deduce altresì che la Società Campoli Monte Taburno, non solo aveva ommesso l'uso della lista di trasferimento o di aggiornamento posizione di tesseramento che lo status dei

calciatori richiedeva, ma aveva altresì trasmesso il tesseramento ad un organo incompetente a riceverlo (nella specie il Comitato Provinciale di Benevento).

Il ricorso è infondato.

Risulta agli atti del procedimento che il tesseramento dei quattro calciatori (Caporaso Pellegrino, Spirito Paolo, Carraturo Vincenzo, Giarletta Giovanni) era stato richiesto dalla società Campoli Monte Taburno il 14 novembre 2007 e che esso era stato ratificato dagli organi competenti.

Poiché la gara veniva disputata il 18 novembre successivo, la partecipazione ad essa dei calciatori era regolare.

La decisione impugnata è pertanto immune da vizi e deve essere confermata.

Peraltro, trattandosi di questione attinente al tesseramento, la ricorrente avrebbe dovuto promuovere il procedimento di cui all'art. 47 comma 4 a) CGS, che è stato invece omissivo.

P.Q.M.

respinge il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

(177) - RECLAMO DELLA SOCIETA MONTESANTO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA SANTA MARIA APPARENTE-MONTESANTO DEL 19.1.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche - C.U. n. 105 del 15.2.2008 – Campionato 2^ Categoria).

Con ricorso del 21.2.2008, l'ASD Montesanto Calcio ha impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale Marche ha rigettato il reclamo dalla stessa proposto avverso l'esito della gara di cui in epigrafe, con il quale aveva denunciato la posizione irregolare del calciatore Simone Preani, che aveva preso parte alla stessa sebbene squalificato, come risultante dal CU n. 85 del 18.1.2008.

Detta squalifica era stata causata dall'erronea indicazione del suddetto Preani Simone (n. 7) come ammonito al posto del calciatore effettivamente sanzionato ovvero Petrini Cristian (n. 5).

Tale motivazione era stata posta a fondamento delle difese della Società S. Maria Apparente la quale aveva altresì chiarito di non aver dubitato della possibilità di schierare il calciatore in quanto, nella copia della distinta consegnata dall'Arbitro al termine della gara, lo stesso non risultava ammonito, e per tale motivo di non essere stata indotta a consultare il CU per verificare la presenza di squalifiche a carico dello stesso.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Fatta salva qualsiasi considerazione in merito alla tempestività ed alla natura del provvedimento di revoca adottato dal GS, è innegabile che, alla data di disputa della gara, il Sig. Preani risultasse squalificato con comunicato ufficiale la cui conoscenza, ai sensi dell'art. 2, co. 3, CGS, si presume assoluta dalla data di pubblicazione e, nel caso di specie, non può essere esclusa dalla buona fede invocata.

Tra l'altro, è opportuno osservare che l'unico rimedio utile per modificare la decisione ritenuta erronea, peraltro solo una volta che la stessa sia diventata definitiva, è la revocazione prevista dall'art. 39 CGS, per la quale risulta essere decorso infruttuosamente il termine di proposizione.

PQM

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, infligge alla S. Maria Apparente la punizione sportiva della perdita della gara S. Maria Apparente – ASD Montesanto con il punteggio di 0 – 3.
Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

Il Presidente della C.D.N.
Avv. Sergio Artico

“”

Publicato in Roma il 6 marzo 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete